

TITOLO V.

Obblighi particolari delle Autorità sì Amministrative che Giudiziarie, de' Notaj ed Ufficiali pubblici rispetto agli atti non registrati.

116. **I** Tribunali, gli Ufficj ed Amministrazioni qualsivogliono non possono dar corso, nè aver riguardo ne' loro provvedimenti ad atto non registrato, a pena di nullità, e di una multa inoltre tanto all' Autorità che avesse segnato, quanto al Segretario, e Cancelliere che contrassegni il decreto o giudicato, di lire duecento per ciascuno, più una somma eguale all' importare dei dritti di Registro tanto fissi che proporzionali dovuti per l'atto non registrato. L' esibente è multato in lire cinquanta.

117. Gli atti non registrati prodotti avanti le Autorità sì amministrative, che giudiziarie, debbono da questi ritenersi sotto sequestro, e denunziarsene la contravvenzione all' ufficio locale del Registro. Corre lo stesso obbligo ai regj Procuratori.

118. I Notaj, Segretarj, Cancellieri, e Ufficiali pubblici qualsivogliono non possono spedir copie, estratto, certificato, nè fare